Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Giovedì, 2 ottobre | Numero 234

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 38; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutte il Regno: » 36; » » 20; » » 12
Per l'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 41; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1706 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795;
Veduto il R. decreto 20 agosto 1909, n. 687;
Veduto il R. decreto 23 aprile 1911, n. 584;
Veduta la legge 22 giugno 1913, n. 780;
Veduto il decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 80;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale assistente universitario, escluso quello di cui al seguente art. 2, comprende due categorie: aiuti e assistenti, che vengono nominati per decreto Ministeriale per un anno scolastico e tacitamente confermati di anno in anno, salvo contraria disposizione, con le modalità che saranno fissate per regolamento.

Per essere nominato aiuto o assistente è necessario avere la laurea universitaria.

Nel caso che trattisi di nomina ad aiuto od assistente a cattedra di disegno, potrà deregarsi alla norma predetta, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Lo stipendio dell'aiuto è di L. 5500; quello dell'assistente di L. 5000.

Art. 2.

Il personale scientifico, di assistenza dei RR. osservatori astronomici universitari ed autonomi comprende:

Astronomi, astronomi aggiunti ed assistenti.

Gli astronomi e gli astronomi aggiunti sono nominati stabilmente con decreto Reale. Gli assistenti sono nominati con decreto Ministeriale per cinque anni, salvo contraria disposizione. Dopo un quinquennio di lodevole servizio potranno ottenere per decreto Reale la stabilità.

Le modalità di nomina, di passaggio dall'uno all'altro grado, dalla provvisorietà alla stabilità e di cessazione dal servizio saranno stabilite per regolamento.

Per la nomina ai posti cui il presente articolo è necessario avere la laurea universitaria, con le modalità stabilite dal regolamento.

Lo stipendio dell'astronomo è di L. 6500, quello dell'astronomo aggiunto di L. 6000, quello dell'assistente di L. 5500. Esso si accresce, nel complesso della carriera, di tre aumenti quinquennali di L. 500 ciascuno.

Art. 3

Il personale tecnico universitario comprende: capi tecnici, tecnici ed aiuti tecnici, cogli stipendi rispettivi di L. 4000 per i capi tecnici, di L. 3500 per i tecnici, e di L. 3000 per gli aiuti tecnici.

I predetti stipendi si accrescono nel complesso della carriera di quattro aumenti quinquennali di L. 350 ciascuno.

Il personale tecnico è nominato con decreto Ministeriale per un anno scolastico e tacitamente confermato di anno in anno salvo contraria disposizione. Le modalità di nomina, di passaggio dall'uno all'altro grado e di cessazione dal servizio saranno stabilite per regolamento.

Art. 4.

Il personale tecnico ostetrico universitario comprende levatrici maestre e levatrici assistenti; le prime hanno uno stipendio annuo di L. 3500, le altre uno stipendio di L. 2500. Le modalità di nomina, conferma, cessazione dal servizio, sono quelle fissate dal regolamento speciale per le scuole di ostetricia.

Art. 5.

Il personale subalterno universitario comprende bidelli e custodi, che formano un solo grado con lo stipendio iniziale di L. 2000, che si accresce sino ad un massimo di L. 3800 con otto aumenti triennali come dall'unita tabella *A*.

La nomina viene fatta per decreto del rettore o del direttore per un anno scolastico e tacitamente confermata, salvo contraria disposizione, per due anni successivi. Trascorsi tre anni, se il nominato ha fatto buona prova, potrà, su proposta del rettore o del direttore, ottenere la stabilità nell'ufficio per decreto Ministeriale.

Tutte le altre modalità di nomina e cessazione dal servizio saranno stabilite per regolamento.

Art. 6

Gli stipendi e le retribuzioni attuali di cui godeva anteriormente al 1° maggio 1919 tutto il personale assistente, tecnico e subalterno e assimilato, in soprannumero e straordinario, conservato in servizio dal decreto legge 8 luglio 1919, n. 1356, fino a tanto che sia compiuta la revisione delle tabelle organiche allegate al testo unico 9 agosto 1910, n. 795, sono accresciuti del 50 0/0 ciascuno senza che, peraltro, l'aumento possa eccedere i limiti di cui al successivo art. 17.

Art. 7.

Gli stipendi del personale che, sotto varie denominazioni, appartiene a ruoli speciali di alcuni istituti universitari e non è regolato dalla legge 19 luglio 1909, n. 496, e di cui alla tabella *B* allegata al presente decreto, sono aumentati come risulta dalla stessa tabella *B*.

Art. 8.

Per poter essere nominato ad uno degli uffici di cui ai precedenti articoli occorre essere cittadino italiano.

Art. 9.

Tutti gli uffici, di cui ai precedenti articoli, non possono cumularsi con qualunque altro ufficio retribuito dallo Stato, dalla Provincia, dal Comune, da Opere pie.

È ammesso tuttavia il cumulo con un solo incarico di insegnamento universitario; ma nessuno di regola potrà ricoprire uno degli uffici predetti ed essere contemporaneamente incaricato dell'insegnamento relativo.

Art. 10.

Al personale di tutte le categorie contemplate nel presente decreto sono applicabili tutte le disposizioni che riguardano lo stato giuridico dei funzionari dello Stato in quanto non contraddicono alle speciali disposizioni di questo decreto e a quelle che saranno determinate dal regolamento in esecuzione di esso.

Art. 11.

La spesa per gli aumenti portata dal presente decreto agli stipendi del personale di cui ai precedenti articoli, appartenente al R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, sarà, entro i limiti dei posti esistenti all'attuazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, a totale carico dello Stato.

Art. 12.

Gli aumenti periodici di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello, nel quale si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi. Tali aumenti sono conferiti su parere favorevole del Consiglio di amministrazione a chi abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Chi abbia ottenuto giudizio sfavorevole, può, trascorso almeno un anno, domandare di essere nuovamente giudicato.

Art. 13.

Il periodo prestato in qualunque Amministrazione si computa per intero, se compiuto nello stesso grado, o in grado equiparato e nella stessa categoria. Il periodo prestato in grado o categoria inferiore si computa per una metà della sua durata.

Art. 14.

A chi rimanga assente dall'ufficio per più di due mesi complessivamente in un anno, l'aumento di stipendio viene ritardato di tanti mesi quanti sono i mesi o le frazioni di essi, che succedono i due suindicati, tranne che l'assenza sia dovuta a servizio militare o motivi di servizio o altro ufficio pubblico.

Il periodo di assenza per malattia, eccedente i due mesi, si calcola per metà.

Art. 15.

Per il personale subalterno proveniente dai sottufficiali del Regio esercito, della R. marina ed in genere di tutti i corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominato in base ai diritti concessi dalle leggi vigenti, i singoli periodi di aumento di stipendio sono ridotti di un anno, in corrispondenza degli anni di servizio militare effettivamente prestato.

Art. 16.

È conservato il personale assistente volontario di cui all'art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 786. Il numero di esso potrà essere doppio di quello del personale assistente di ruolo assegnato a ciascuno istituto o a ciascuna cattedra. Per gli Istituti o le cattedre che non hanno personale assistente di ruolo, tale numero non potrà essere superiore a tre.

L'opera del personale assistente volontario è del tutto gratuita.

Per la nomina ad aiuto volontario occorre la laurea universitaria, per quella ad assistente è sufficiente essere inscritto all'ultimo anno di Facoltà o scuola.

Disposizioni transitorie e generali.

Art. 17.

Il nuovo stipendio per il personale attualmente in servizio sarà commisurato agli anni di servizio già prestato.

Nessuno dei funzionari di cui ai precedenti articoli potrà, nel primo anno dell'applicazione del presente decreto, avere un aumento superiore a L. 2000 sullo stipendio di cui godeva di fatto anteriormente al 1° maggio 1919.

La maggiore quota di aumento verrà corrisposta nell'anno successivo.

Chi invece venisse ad avere un aumento inferiore a L. 1200 percepirà, a titolo di assegno personale, la differenza da considerarsi ad ogni effetto come stipendio, ma essa sarà assorbita dai successivi aumenti periodici.

Art. 18

Coloro che, all'attuazione del presente decreto, cumulino un altro ufficio, dovranno, entro un anno dall'applicazione del decreto stesso, dichiarare per quale intendono optare. Trascorso tale termine senza che tale opzione sia stata dichiarata, saranno fatti cessare d'autorità dall'ufficio universitario.

Art. 19.

Chi, cittadino straniero, si trovi, all'attuazione del presente de-

creto, ad occupare uno dei posti di cui ai precedenti articoli, potrà conservarlo.

Art. 20.

L'attuale personale assistente non laureato potrà essere mantenuto in servizio.

Art. 21.

Coloro che nel primo anno di applicazione del presente decreto venissero nominati ai posti vacanti di aiuto, di assistente, di assistente astronomo, non potranno avere uno stipendio superiore a quello fissato dalle norme vigenti all'attuazione del decreto stesso, aumentato di L. 2000.

La differenza tra tale somma e l'ammontare dello stipendio inerente all'ufficio stabilito dal presente decreto verrà corrisposta nell'anno successivo.

Art. 22.

All'attuale personale, che, prima della sua assunzione in ruolo, abbia prestato, in modo continuativo, un servizio in qualità di straordinario o di avventizio, in virtù di un provvedimento Reale o Ministeriale speciale, e senza interruzione sia stato assunto in ruolo, è concessa, a decorrere dal primo periodo del servizio di ruolo, la abbreviazione di un anno, per un numero di periodi di stipendio eguali al 4° degli anni di servizio prestato nella qualità di straordinario e di avventizio.

Per coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuti 55 anni di età, il beneficio di cui al comma precedente sarà concesso in una sola volta. Non si computano le frazioni di quattro anni.

Art. 23.

Rimangono fermo le disposizioni del decreto legge 14 settembre 1919, n. 1314, sull'indennità caro-viveri.

Art. 24.

Il personale assistente, tecnico e subalterno universitario, al quale si applicano le disposizioni del presente decreto, è non solo quello compreso nelle tabelle *I*, *L*, *M* allegate al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, con le successive variazioni apportate, ma anche tutto l'altro di uguali denominazioni istituito in virtù di leggi e di decreti speciali.

Art. 25.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o da esso diverse.

Art. 26.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'istruzione pubblica le variazioni necessarie all'attuazione del presente decreto.

Art. 27.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella A.

Stipendio iniziale L. 2000.

Aumento di	L. 300	dopo	3	anni	L. 2300	al	3°	anno di servizio.
»	» 300	»	3	»	» 2600	»	6°	»
»	» 200	»	3	»	» 2800	»	9°	»
»	» 200	»	3	»	» 3000	»	12°	»
»	» 200	»	3	»	» 3200	»	15°	»
»	» 200	»	3	»	» 3400	»	18°	»
»	» 200	»	3	»	» 3600	»	21°	»
»	» 200	»	3	»	» 3800	»	24°	»

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Tabella B.

1. Bacillari dell'Istituto di anatomia patologica della R. Università di Napoli, ciascuno stipendio L. 2000, 8 aumenti come i subalterni (*V.* tabella *A*).
2. Curatore della collezione centrale elmintologica italiana (Regia Università di Napoli), stipendio L 3500, 4 aumenti come i tecnici art. 3).
3. Distributore della biblioteca Pinali (R Università di Padova), stipendio L. 3500, 4 aumenti come i tecnici (art. 3).
4. Economo della scuola agraria della R. Università di Pisa, stipendio L. 3500, 4 aumenti come i tecnici (art 3).
5. Vice economo della scuola agraria della R Università di Pisa, stipendio L. 3000, 4 aumenti come i tecnici (art. 3).
6. Vice direttore dell'orto botanico della R. Università di Palermo, stipendio L. 5000, un aumento quinquennale di L. 500.
7. Archivista della clinica ostetrica della R. Università di Roma, stipendio L. 2000, 4 aumenti quinquennali di L. 250 l'uno.
8. Distributore della biblioteca del Circolo giuridico della R. Università di Siena, stipendio L. 4000, 4 aumenti come i tecnici (art. 3).
9. Professore direttore della scuola pareggiata ostetrica di Venezia, stipendio L. 3000.
10. Levatrice superiore della scuola pareggiata ostetrica di Venezia, stipendio L. 1500.
11. Vice direttore Istituto zoologico della R. Università di Torino, stipendio L. 5000, 2 aumenti quinquennali di L. 500.
12. Agronomo coloniale vice direttore del R. Giardino coloniale di Palermo, stipendio L. 5000, 3 aumenti quinquennali di L. 400 l'uno.
13. Segretario contabile del R. giardino coloniale di Palermo, stipendio L. 3000, 4 aumenti quinquennali di L. 400 l'uno.
14. Capo coltivatore del R. giardino coloniale di Palermo, stipendio L. 3000, 4 aumenti quinquennali come i tecnici (art. 3).
15. Soprastante per le cliniche e le cattedre di patologia speciale della R. Università di Napoli, stipendio L. 3500, 3 aumenti come i tecnici (art. 3).

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della istruzione pubblica: BACCELLI.

Il numero 1742 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La esecuzione del decreto del Nostro Luogotenente generale 29 maggio 1919, n. 917, per quanto riguarda la soppressione dell'Ufficio del registro di Brisighella e l'aggregazione di quel Comune al distretto dell'Ufficio del registro di Faenza, viene rinviata al 1° gennaio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1744 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sulla leva marittima 16 dicembre 1888, n. 5860;

Vista la legge 1° febbraio 1900, n 26;

Visto l'art. 11 della legge 5 luglio 1908, n. 348;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con il ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli inscritti di leva marittima assegnati alla 2ª e 3ª categoria, ed i militari del corpo Reale equipaggi trasferiti dalla 1ª alla 2ª o 3ª categoria, a cominciare dalla leva sui nati nel 1895 compresa, sono, o rimangono inscritti nei ruoli del corpo Reale equipaggi.

Art. 2.

I militari di cui al precedente articolo, nonchè quelli di 1ª categoria della classe 1895, compresa, in poi, dopo i primi dodici anni del loro obbligo di servizio, e gli inscritti di 3ª categoria delle classi stesse, fanno parte della riserva navale.

Art. 3.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1745 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Codice penale militare marittimo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto coi ministri della guerra, e di grazia, giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La giurisdizione del tribunale militare per l'esercito in Rodi viene estesa a tutti i militari della marina, sia destinati a terra, sia destinati a bordo di navi dislocate nelle acque del Dodecaneso, ed ai medesimi sono applicate le pene stabilite dal Codice penale per l'esercito.

Nondimeno ai predetti militari sono applicate le pene stabilite dal Codice penale militare marittimo, qualora si tratti di reati in servizio compresi nel capo III titolo II libro I del menzionato Codice, ovvero dei reati non preveduti dal Codice penale militare per l'esercito, e di quelli contemplati nel decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 196.

Art. 2.

Quando, a norma del precedente articolo, i militari ivi indicati sono giudicati dal tribunale militare per l'esercito, due giudici sono ufficiali della Regia marina di grado inferiore a quello del presidente, o, a parità di grado, di minore anzianità.

Art. 3.

La cognizione dei reati, per i quali sia già iniziato il dibattimento, rimane al tribunale già competente a norma di legge, appartenendo quella degli altri, in qualunque epoca commessi, al tribunale di Rodi.

Art. 4.

Il predetto decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — ALBRICCI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1754 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 769;

Viste le leggi 15 luglio 1906, n. 333, e 30 giugno 1910, n. 361, e il decreto-legge Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli utili, ricavati dalle vendite di zolfo grezzo e lavorato, fatte ai Governi alleati e neutrali, saranno erogati e ripartiti giusta le norme seguenti:

a) il 50 0|0 sarà erogato a favore dei partecipi della produzione, intendendosi per tali i produttori di zolfo grezzo e di zolfo lavorato, e sarà tra essi ripartito come segue:

Ai produttori di zolfo grezzo sarà devoluto il 50 0|0 degli utili, derivati dalle vendite all'estero di zolfo grezzo, ed inoltre una quota degli utili derivati dalle vendite all'estero di zolfo lavorato, proporzionale al valore di un corrispondente quantitativo di zolfo grezzo.

La restante quota di utili, derivati dalle vendite di zolfo lavorato, sarà devoluta ai produttori di zolfi lavorati.

La ripartizione degli utili predetti sarà fatta in proporzione del numero delle tonnellate di zolfo grezzo e di zolfo lavorato che risulteranno prodotte nel periodo 1° gennaio 1918-31 luglio 1919, esclusi i quantitativi direttamente venduti da privati a ditte di Stati neutrali. Nei riguardi dei produttori consorziati si considera

come prodotto solo lo zolfo consegnato per la vendita al Consorzio;

b) il 35 0[0 sarà erogato per il progresso tecnico economico dell'industria solfifera; questo fondo sarà erogato, possibilmente, in ragione dell'importanza solfifera di ogni Provincia e sarà amministrato da un Ente autonomo, la cui organizzazione e il cui funzionamento saranno determinati con decreto Reale promosso dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

L'Ente autonomo per il progresso tecnico ed economico dell'industria zolfifera, fino a che non sia costituita la sua amministrazione, sarà gestito da un commissario, che avrà tutti i poteri di gestione ed amministrazione e che sarà nominato con decreto Reale, a proposta del ministro predetto. L'Ente autonomo sarà sottoposto alla vigilanza del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro;

c) il 15 0[0 residuale sarà devoluto ad opere di assistenza e di previdenza sociale nonchè per la costituzione del fondo di riserva del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana e cioè:

il 6 0[0 al fondo per la integrazione e la concessione di assegni vitalizi di invalidità e vecchiaia, già concessi o da concedere agli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia, istituito con l'articolo 19 della legge 30 giugno 1910, n. 361; e da coordinarsi a norma dell'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603;

L'1 0[0 a favore del sindacato di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai nelle miniere di zolfo della Sicilia per opere di assistenza straordinaria non dipendenti da obblighi di legge;

Il 1[2 0[0 a favore del sindacato predetto per la costituzione di un fondo di previdenza per il personale di esso.

Il 6 0[0 per la costituzione del fondo di riserva del secondo dodicennio del Consorzio predetto.

L'1 e 1[2 0[0 a disposizione del Comitato permanente per lo zolfo per sussidi ed erogazioni a vantaggio di istituzioni con fini di utilità sociale. Tali sussidi ed erogazione saranno concessi, su parere del Comitato, con decreto del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Con decreto del ministro predetto, sentito il Comitato permanente per lo zolfo, le quote di utili assegnati alle opere di assistenza e previdenza potranno essere variate, qualora si palesi la necessità di accrescere o diminuire talune delle quote stesse, in relazione agli scopi da raggiungersi con tali assegnazioni.

Art. 2.

I produttori di zolfi grezzi (esclusi quelli della Sicilia) o di zolfi lavorati, che intendano concorrere alla ripartizione di cui all'articolo 1, lett. *a*), dovranno presentare non più tardi del 30 novembre 1919 una dichiarazione contenente:

a) l'indicazione della ditta e l'ubicazione degli stabilimenti e delle miniere;

b) l'indicazione della quantità espressa in tonnellate, e delle qualità degli zolfi prodotti in ciascun mese nel periodo 1° gennaio 1918-31 luglio 1919.

Le dichiarazioni predette, debitamente datate e sottoscritte, dovranno essere trasmesse mediante lettera raccomandata.

Non si terrà alcun conto delle dichiarazioni che risulteranno pervenute al Ministero dopo il 30 novembre 1919 e le quantità di zolfo in esse indicate non saranno calcolate agli effetti della ripartizione.

I produttori di zolfo grezzo della Sicilia sono esclusi dall'obbligo della denunzia, considerandosi come produzione delle loro miniere le quantità di zolfo consegnate al Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana nel periodo 1° gennaio 1918-31 luglio 1919. Tali quantità saranno notificate dal Consorzio al Ministero entro il termine predetto.

Art. 3.

Il Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, allo scopo di accertare l'esattezza delle dichiarazioni, di cui al precedente articolo, ha facoltà di far procedere a mezzo degli uffici distrettuali delle miniere o degli ispettori del lavoro a verifiche della tenuta dei registri e delle annotazioni fattevi, nonchè di far prendere visione dei documenti che saranno ritenuti necessari al controllo.

In caso di falsa registrazione o di rifiuto da parte del proprietario o esercente dello stabilimento o della miniera a esibire i documenti richiesti, la produzione dello stabilimento verrà esclusa dalla ripartizione.

Art. 4.

Il Comitato permanente per lo zolfo, in base alla determinazione della produzione di zolfi grezzi delle miniere della Sicilia, fatta a termini degli articoli precedenti e alle denunzie inviate dai produttori di zolfi grezzi e lavorati, giusta le disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3, procederà alla determinazione della quota spettante a ciascun produttore.

La determinazione delle quote spettanti ai produttori di zolfo grezzo della Sicilia sarà fatta globalmente per tutta la produzione consegnata al Consorzio solfifero siciliano.

Lo stato di ripartizione diviene esecutivo con l'apposizione del visto del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Contro lo stato di ripartizione non è ammesso reclamo nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Il Ministero per l'industria commercio e lavoro determinerà provvisoriamente, anche prima che sia redatto lo stato di ripartizione, la quota spettante ai produttori di zolfo grezzo della Sicilia, e ne disporrà il versamento al Consorzio obbligatorio per la industria solfifera siciliana.

Art. 5.

Il Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana è autorizzato a servirsi della somma rappresentante l'ammontare complessivo delle quote spettanti ai consorziati, per il servizio delle anticipazioni del prezzo prudenziale.

Il Consorzio procederà alla ripartizione della somma predetta fra gli aventi diritto in base ad autorizzazione, la quale sarà data con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, allorchè, a giudizio insindacabile del Ministro stesso, la somma o parte di essa sia divenuta esuberante al servizio predetto.

Art. 6.

Il Consorzio per l'industria solfifera siciliana, allorchè ne avrà autorizzazione a termini del precedente articolo, ripartirà la quota attribuitagli per conto di tutti i produttori di zolfo grezzo della Sicilia in ragione della quantità segnata in ciascuna fede di deposito, emessa in corrispondenza alla produzione che concorre alla ripartizione.

I pagamenti saranno disposti in favore degli intestatari delle fedi di deposito.

I produttori che avessero alienato i loro zolfi, prima che questi fossero stati consegnati al Consorzio per la vendita, potranno opporsi al pagamento a favore degli intestatari delle relative fedi di deposito, purchè queste risultino emesse non oltre i 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, e chiedere che il pagamento, allorchè verrà effettuato, sia disposto a proprio favore.

L'opposizione dovrà essere esercitata entro il termine di tre mesi dalla data suddetta e notificata giudiziariamente, oltre che agli interessati anche al Consorzio solfifero siciliano nella persona del suo direttore generale.

Sull'opposizione deciderà il Collegio arbitrale, di cui all'art. 15 della legge 30 giugno 1910, n. 361, i cui onorari, per quanto riguarda tali controversie, saranno determinati per decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 7.

Agli effetti della determinazione della tassa di abbonamento, di cui all'art. 10 del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, sarà tenuto conto anche del reddito derivante ai produttori di zolfo grezzo della Sicilia e del continente dalle quote loro spettanti a termini dell'art. 1, lettera *a*) del presente decreto.

La quota del 15 0[0 di cui alla lettera c) dell'art. 1 e la quota del 35 0[0, di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, sono esenti

così dall'imposta di ricchezza mobile come da quella dei sopraprofitti di guerra.

Art. 8.

È data facoltà al ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro di emanare con suo decreto le norme occorrenti per l'esecuzione delle disposizioni predette.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — TEDESCO — FERRARIS.

Visto *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1767 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I personali del Comando supremo del R. esercito, o di comandi, uffici, o servizi considerati come appartenenti al Comando medesimo, cessano dal percepire tutte le indennità di guerra dal 1° agosto 1919 e, da tale data, spettano loro gli assegni ordinari.

Art. 2.

Tutti gli altri personali appartenenti, o addetti al R. esercito italiano, non compresi nel precedente articolo 1, che, per le vigenti disposizioni, godano ancora le indennità di guerra, cesseranno dal percepirle - qualunque sia la posizione in cui si trovano - a datare dal 1° settembre corrente anno, ad eccezione, però, di quelli dislocati oltre la linea di armistizio e nella Dalmazia, che conserveranno, invece, le indennità di cui sono provvisti.

Art. 3.

I personali che, per effetto delle disposizioni dell'articolo precedente, perderanno le indennità di guerra, percepiranno, per tutto il tempo in cui rimarranno in servizio presso enti mobilitati, l'indennità di marcia e la razione viveri, in natura, oppure in contanti in ragione di L. 1 a razione.

Gli ufficiali conserveranno l'indennità mensile caroviveri ridotta, stabilita dal decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18. I sottufficiali conserveranno anche essi il soprassoldo caroviveri ridotto, di cui allo stesso decreto 5 gennaio 1919, e non percepiranno l'indennità speciale stabilita dal decreto Luogotenenziale 10 luglio 1919, n. 1140.

Art. 4.

Anche i personali civili addetti all'esercito e che per le vigenti disposizioni godano le indennità di guerra stabilite per i militari del R. esercito, o quelle di cui al decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, cesseranno di percepire tali indennità, in conformità dei precedenti articoli 1 e 2 e con la decorrenza ivi indicata, a seconda che appartengano ai personali previsti dall'uno, o dall'altro di tali articoli, ed avranno il trattamento economico previsto dagli articoli medesimi e dall'art. 3.

Art. 5.

Gli articoli 1 e 3 del decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6, si intendono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 276, che porta modificazioni al decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1279, concernente il controllo governativo sulla esportazione degli animali bovini dal territorio di ciascuna Provincia;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1919 che stabilisce tre raggruppamenti di Provincie nei quali è ripristinata la libertà di commercio dei bovini;

Considerate le speciali condizioni del patrimonio zootecnico delle varie regioni del Regno in rapporto alle esigenze dell'agricoltura;

Sentito il Comitato zootecnico;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Articolo unico.

Tutte le Provincie del Regno sono liberate dal controllo governativo sulla esportazione degli animali bovini, e pertanto è ripristinata la libertà di commercio fra le Provincie stesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 settembre 1919.

Il ministro: VISOCCHI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduti gli articoli 8 e seguenti del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, ed il decreto Reale 20 luglio 1919, n. 1414, concernenti provvedimenti di credito agrario per gli anni agrari 1919-1920 e 1920-921;

Decreta:

Art. 1.

Per la coltivazione dei cereali, legumi o tuberi commestibili sono estese alle annate agrarie 1919-920 e 1920-921 le disposizioni di cui ai decreti Ministeriali del 6 ottobre 1918 e 17 maggio 1919 per la concessione di sovvenzioni straordinarie di credito agrario.

Per le altre coltivazioni, nonchè per la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti e per l'acquisto di strumenti da lavoro, possono dagli Istituti di credito agrario, autorizzati con leggi speciali, essere concesse a proprietari ed enfiteuti coltivatori diretti o utenti conduttori del terreno con contratti comunque denominati, sovvenzioni nella misura e con le scadenze richieste caso per caso dalla estensione ed intensità delle colture, dalla durata del ciclo produttivo, e dalla quantità e qualità dei prodotti da utilizzare e trasformare.

Art. 2.

Per la concessione delle sovvenzioni di cui al 2° comma dell'articolo precedente dovranno presentarsi domande contenenti le indicazioni prescritte per le ordinarie operazioni di prestiti e corredate da un certificato del direttore della cattedra ambulante di agri-

coltura o, in difetto, dal sindaco attestante che le dichiarazioni del richiedente corrispondono a verità e che la somma richiesta è effettivamente adeguata allo scopo cui deve servire la sovvenzione.

Art. 3.

Salvo autorizzazioni speciali da accordarsi caso per caso dal Ministero per l'agricoltura, le sovvenzioni per acquisto di bestiame non possono eccedere il limite di somma di L. 10.000 per ogni fondo, ed in caso di più fondi condotti dallo stesso agricoltore non potranno essergli accordate più di due sovvenzioni.

Le relative domande di prestiti contenenti le prescritte indicazioni, dovranno a cura degli interessati essere corredate di un certificato del direttore della cattedra ambulante di agricoltura o del sindaco del Comune in cui è posto il fondo, attestante che le dichiarazioni del richiedente corrispondono a verità, e che effettivamente al fondo occorre la dotazione del bestiame per cui il prestito è chiesto.

Il richiedente dovrà inoltre provare, anche con certificato del sindaco, la disponibilità del fondo.

Art. 4.

Per la concessione di sovvenzioni di cui all'articolo precedente è obbligatoria l'assicurazione del bestiame sul quale grava il privilegio dell'Istituto mutuante a norma del 1° comma dell'art. 1 del decreto 20 luglio 1919, n. 1414.

L'agricoltore deve nella relativa domanda di prestito assumere impegno di esibire, entro un determinato numero di giorni, la notifica all'assicuratore della cessione fatta al mutuante delle somme eventualmente dovute per danni da esso assicuratore.

In caso di inadempienza all'impegno assunto il debitore decade dal beneficio del termine, ed è tenuto alla immediata restituzione della somma presa in prestito.

In via eccezionale, deve non esistono Società assicuratrici di bestiame, o quelle esistenti non affidino, potrà dall'Istituto mutuante accettarsi la garanzia sussidiaria dell'avallo in nome proprio di persona solvibile, e che a giudizio dell'Istituto mutuante, dia sicuro affidamento del buon fine della sovvenzione avuto anche riguardo alla durata del prestito.

Art. 5.

Quando la sovvenzione è chiesta per acquisto di macchine, la domanda di prestito – recante le indicazioni tecniche relative, tra l'altro, all'acquisto e l'impegno di compirlo entro un determinato tempo – deve essere corredata del parere in merito del direttore della cattedra ambulante di agricoltura, e del contratto di acquisto o fattura da cui risulta anche l'ammontare del prezzo della macchina e accessorî. Il richiedente dovrà inoltre provare, anche con certificato del sindaco, la disponibilità del fondo.

Il pagamento del netto ricavo dell'importo della sovvenzione, da effettuarsi, dopo il collaudo della macchina, direttamente alla ditta venditrice, deve eseguirsi su esibizione della fattura debitamente quietanzata per l'intero ammontare dell'acquisto fatto.

Il rimborso dei prestiti sia pel bestiame che per macchine deve eseguirsi con pagamenti rateali annuali, ed in ogni caso non oltre cinque anni.

Art. 6.

Le sovvenzioni di cui al presente decreto possono essere concesse agli agricoltori quando essi non possano provvedersi altrimenti del capitale di esercizio.

Sono esclusi dalle sovvenzioni gli agricoltori pei quali risulta che si siano resi inadempienti alla effettiva destinazione di prestiti altra volta loro concessi e che comunque non affidino pel retto uso delle sovvenzioni chieste.

Art. 7.

Il saggio dell'interesse a carico degli agricoltori per le sovvenzioni di cui al presente decreto non può essere superiore al cinque per cento.

Art. 8.

Gli Istituti di credito potranno, nei casi in cui lo ritengano opportuno, chiedere accertamenti e verifiche da parte dei direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura.

Previa autorizzazione ministeriale le spese relative potranno essere poste a carico dei capitoli 6 e 11 del bilancio del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio 1919-920 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Roma, 12 settembre 1919.

Il ministro: VISOCCHI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO per l'industria, il commercio e il lavoro

Comunicato.

Il ministro per l'industria, commercio e lavoro ha assegnato i seguenti premi, sulla conforme deliberazione della Commissione giudicatrice del concorso tra Cooperative di produttori di limoni per l'industria del citrato di calcio e di altri derivati, giusta decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 837:

1° premio (L. 25.000) alla Società Cooperativa agrumaria « Il Risveglio », in Torrenova di San Marco d'Alunzio (Messina);

2° premio (L. 12.500) alla Società cooperativa per la lavorazione dei derivati agrumari, in Bova Marina (Reggio di Calabria);

3° premio (L. 5000) al primo Consorzio agrumario cooperativo « Agros », in Bauso (Messina).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 10). 3ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Consolidato 5 0/0	37297	25 —	Ferrucci Rosaria fu Carlo moglie di Iannone Alfonso, dom. a Salerno, con usufrutto a Ferrucci Maria fu *Carlo*, nubile, dom. a Salerno	Ferrucci Rosaria, ecc., come contro, con usufrutto a Ferrucci Maria fu *Michele*, nubile, dom. a Salerno

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 settembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 1° ottobre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Nota*
3.50 % netto (1906) . . .	86.44	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	. .
3 % lordo	—	. .
5 % netto	93.65	. .

Corso medio dei cambi

del giorno 1° ottobre 1919 (art. 39 Codice di commercio)

Parigi 114,92 — Londra 40,95 — **Svizzera** 175,00 — **New York** 9,81 — Oro 162,36

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto Luogotenenziale del 12 agosto 1919 registrato alla Corte dei conti, il 19 dello stesso mese, con cui venne bandito un concorso per titoli a quattro posti di aiutante nel R. Corpo delle miniere;

Decreta:

Il termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a quattro posti di aiutante nel R. Corpo delle miniere, bandito il 12 agosto 1919, è prorogato sino al 15 ottobre 1919.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 18 settembre 1919.

Il ministro: VISOCCHI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto Ministeriale del 12 agosto 1919, registrato alla Corte dei conti il 19 dello stesso mese, con cui venne bandito un concorso per titoli a quattordici posti di ingegnere nel R. Corpo delle miniere;

Decreta:

Il termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a 14 posti di ingegnere nel R. Corpo delle miniere, bandito il 12 agosto 1919, è prorogeto sino al 15 ottobre 1919.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 18 settembre 1919.

Il ministro: VISOCCHI.

PARTE NON UFFICIALE

Il presidente del Consiglio di Polonia al presidente del Consiglio d'Italia

L'Agenzia Stefani comunica:

Il presidente del Consiglio di Polonia, F. I. Paderewski, per mezzo del conte Alessandro Zaleski, ha spedito il seguente messaggio al presidente del Consiglio, on. Nitti:

« Signor presidente. Tre aquile italiane, intrepide e fiere, discesero sulle pianure di Polonia. Esse rimisero nelle mie mani il messaggio grazioso, di cui piacque a V. E. farmi onore e gioia.

Partito da così alto loco, questo saluto amichevole del vostro Paese al mio ebbe a prendere il cammino più alto, il solo degno della purezza del sentimento e dell'elevatezza del pensiero che l'aveva inspirato, degno altresì del coraggio dei messaggeri: al di sopra delle montagne nevose, guardiane altiere ed immacolate della grandezza eterna di Roma e dell'immortale bellezza d'Italia.

Qui in Polonia noi amiamo profondamente la vostra cara patria e ci è dolce pensare con gratitudine infinita a tutto ciò che essa ha fatto per noi e a ciò che essa riserva ancora per l'umanità.

È in nome della nazione tutt'intera che vi ringrazio, signor presidente, delle vostre commoventi parole e, formulando calorosi voti per il trionfo dell'idea che rappresentate, vi prego di accogliere l'espressione commossa dei miei sentimenti più cordialmente devoti.

F. I. Paderewski ».

CRONACA ITALIANA

Anniversario patriottico. — Roma ha festeggiato oggi il 49° anniversario della consacrazione plebiscitaria per la sua indissolubile unione all'Italia.

Dall'alto del Campidoglio, da tutti gli edifizi pubblici, alle sedi delle Ambasciate e da gran numero di abitazioni sventolavano le bandiere nazionale e municipale. Per la circostanza il sindaco ha pubblicato un nobile patriottico manifesto.

Italia e Brasile. — Il ministro d'Italia a Rio de Janeiro, conte De Bosdari, ha offerto al Brasile, a nome del Governo italiano, due idroplani militari destinati all'esercito e alla marina brasiliani.

Miglioramento nel servizio ferroviario. — A datare da ieri vengono sensibilmente migliorate le comunicazioni ferroviarie in tutte le regioni, sia con la riattivazione dei treni soppressi al 1° agosto u. s., in vista delle difficili condizioni di approvvigionamento del carbone, sia con l'istituzione di nuove comunicazioni locali ed interprovinciali a percorso limitato ed anche con l'ammissione al servizio viaggiatori di treni merci.

Oggetto di speciale esame sono state le comunicazioni fra le diverse regioni e specialmente tra l'Italia settentrionale e quella meridionale ed insulare, comunicazioni che si sono potute notevolmente migliorare. Tali miglioramenti, ispirati al concetto di istituire linee longitudinali, sono stati anche consigliati dall'opportunità di sfollare i treni notturni, attivando rapide comunicazioni diurne e dando le opportune coincidenze.

Servizio telegrafico internazionale. — Sono state ristabilite di questi giorni le comunicazioni telegrafiche con Odessa.

I telegrammi che dovranno essere scritti in lingua italiana, francese, inglese saranno inoltrati per la Via Malta-Costantinopoli.

La tassa sarà di centesimi 60 a parola oltre la sopratassa del cambio.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

VICTORIA, 30. — Il Re e la Regina del Belgio sono arrivati fatti segno ad una simpatica accoglienza. Il sindaco ha consegnato al Re la croce al merito della beneficenza rivolgendo parole di lode al Sovrano per l'atteggiamento umanitario da lui assunto durante la guerra.

MONTEVIDEO, 30. — Il governo ha presentato al Parlamento un progetto di legge che concede all'Italia un prestito di dieci milioni di dollari.

ZURIGO, 1. — Si ha da Varsavia:

Ha avuto luogo a Brztow l'adunanza dei Consigli popolari polacchi dell'Alta Slesia.

È stato respinto il progetto di Erzberger di accordare l'autonomia all'Alta Slesia, inconcludendola nei confini dello stato tedesco. È stato invece deciso all'unanimità di votare per l'unione dell'Alta Slesia alla Polonia e di prender parte alle elezioni comunali senza fare alcun compromesso su tale questione.

LONDRA, 1. — Un comicato ufficiale di stamane dice:

I servizi ferroviari migliorano. I provvedimenti presi dalle Compagnie ferroviarie riusciirono ieri perfettamente. Si segnalano alcuni atti di sabotaggio di minore importanza. Durante la notte i segnali notturni di allarme sono stati cambiati da rosso in verde. Fortunatamente non si ha da deplorare alcuna perdita di vite umane. Si tratta del resto di un caso unico. Sono state prese le misure necessarie.

La distribuzione dei viveri continua in modo soddisfacente grazie allo spirito ammirabile e agli sforzi dei volontari, il cui numero va aumentando. I volontari sostituiscono gli scioperanti nella maniera più rapida possibile. Le domande per nuovi volontari saranno pubblicate giorno per giorno.

I cavalli appartenenti alle Compagnie ferroviarie e il bestiame di transito abbandonati dagli scioperanti sono ben custoditi.

BASILEA, 1. — Si ha da Berlino: Nella seduta della Commissione del bilancio il ministro Noske ha espresso la speranza che le truppe tedesche richiamate dalla Curlandia si sottometteranno in seguito alla minaccia loro fatta di sopprimere il soldo e l'approvvigionamento.

Il bilancio presentato d'urgenza martedì all'assemblea nazionale comprende fra l'altro la spesa di quindici miliardi destinati alla restaurazione dei territori devastati.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.